

VERA VITA S.p.A.

VERA VITA PREVIDENZA

***Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo – Fondo pensione
(Tariffa n° 537)***

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

INDICE

Parte I) – OGGETTO DEL CONTRATTO

- Art.1 - Ambito di applicazione
- Art.2 - Prestazioni Assicurative
- Art.3 - Contribuzione

Parte II) – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

- Art.4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto
- Art.5 - Diritto di Recesso dal contratto
- Art.6 - Dichiarazioni dell'Aderente

Parte III) – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

- Art.7 - Spese
- Art.8 - Determinazione della Posizione Individuale
- Art.9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
- Art.10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la fase di erogazione
- Art.11 - Trasferimento, riscatto, anticipazioni
- Art.12 - Riallocazione della Posizione Individuale (switch)
- Art.13 - Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto
- Art.14 - Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale
- Art.15 - Duplicato di Polizza

Parte IV) – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

- Art.16 - Pagamenti della Compagnia

Parte V) – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE

- Art.17 - Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile
- Art.18 - Imposte e tasse
- Art.19 - Foro competente
- Art.20 - Misure Restrittive – Sanctions Clause

Allegati:

- ❖ A - Coefficienti di trasformazione in Rendita
- ❖ B - REGOLAMENTO della Gestione Separata “POPOLARE VITA PREVIDENZA”
- ❖ C - REGOLAMENTO del Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il PIP è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a versamenti ricorrenti ed integrativi, istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio (di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "Decreto"). Essa si sviluppa su due periodi: un primo periodo definito *fase di accumulo* ed uno successivo definito *fase di erogazione*.

La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costituisce la Posizione Individuale da utilizzare per la determinazione delle Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l'inizio della fase di erogazione.

Nel corso della **fase di accumulo**, in ordine alle scelte di investimento [allocazione (Art. 3) e riallocazione o switch (Art. 12)] operate dall'Aderente, la Posizione Individuale può essere collegata:

A. alla Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA, di seguito "Gestione Separata"; in tal caso la Posizione Individuale è espressa direttamente in euro e si determina e rivaluta secondo quanto precisato all'Art. 8;

oppure

B. ad uno o più Fondi Interni riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso la Posizione Individuale è espressa in quote di detti Fondi Interni e si determina e valorizza secondo quanto precisato agli Artt. 8 e 9. **I rischi finanziari di investimento** connessi alle oscillazioni di prezzo degli attivi contenuti nel/nei Fondo/i Interno/i, di cui le quote del/dei Fondo/i Interno/i medesimi sono rappresentazione, **sono a carico dell'Aderente**. Si precisa che alla data di edizione delle presenti Condizioni generali di contratto, risulta riservato dalla Compagnia per l'adesione al PIP il solo Fondo Interno denominato "POPOLARE VITA VALUE"; a seguito di nuova istituzione di uno o più Fondi Interni riservati al PIP, la Compagnia effettuerà tempestivamente apposita comunicazione all'Aderente e fornirà il rispettivo Regolamento;

oppure

C. in parte alla Gestione Separata ed in parte ad uno o più Fondi Interni, come combinazione dei casi A. e B..

La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio, sempreché l'Aderente sia in vita e sia pervenuta alla Compagnia la documentazione completa di cui all'Art. 16, entro 30 giorni:

❖ dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta acquisizione del diritto alle Prestazioni Pensionistiche;

oppure

❖ dalla data, stabilita in ordine all'esercizio delle facoltà previste all'Art. 10 del Regolamento del PIP.

Nel corso della **fase di erogazione**, le Prestazioni Assicurative erogate dal PIP in forma di Rendita sono collegate al rendimento della gestione separata comunicata (insieme al relativo

Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo e sono soggette a Rivalutazione secondo quanto indicato all’Art. 10.

Art. 2 – Prestazioni Assicurative

2.A) Prestazioni Assicurative nella fase di accumulo comprensive della copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente e della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

2.A.1) Prestazioni in caso di decesso dell’Aderente

In caso di decesso dell’Aderente, verificatosi nella fase di accumulo ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la Posizione Individuale - in conformità a quanto previsto all’Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente stesso. In tal caso è prevista la corresponsione del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- a) il valore di Riscatto Totale della Posizione Individuale;
- b) la maggiorazione per il caso di morte, il cui ammontare è ottenuto applicando all’anzidetto valore di Riscatto Totale la percentuale di maggiorazione per il caso di morte. **A condizione che l’Aderente abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, da rendersi sul Modulo di Adesione all’atto dell’adesione stessa, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella seguente Tabella A**, in ragione dell’Età Assicurativa dell’Aderente raggiunta al momento del decesso:

Età Assicurativa dell’Aderente al momento del decesso (anni)	Percentuale di maggiorazione
fino a 39	100,00%
da 40 a 49	60,00%
da 50 a 59	20,00%
da 60 a 65	10,00%
oltre 65	0,00%

Tabella A

Resta inteso che:

- **in caso l’Aderente abbia sottoscritto la dichiarazione di non veridicità di almeno una delle predette affermazioni, da rendersi sul Modulo di Adesione all’atto dell’adesione stessa, la percentuale di maggiorazione sarà pari allo 0,00%;**
- **ai fini del calcolo del suddetto capitale per il caso di morte, l’importo della maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l’ammontare di 100.000,00 euro.**

Il valore di Riscatto Totale della Posizione Individuale, di cui alla precedente lettera a), coincide con il valore della Posizione Individuale determinato secondo quanto previsto all’Articolo 8.

2.A.2) “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

In conformità alle facoltà previste all’Art. 10, commi 4 o 5 del Regolamento del PIP, la Rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) consiste nell’erogazione

frazionata, per il periodo considerato, dell'intera Posizione Individuale oppure di una sua porzione, a scelta dell'Aderente all'atto della richiesta da effettuarsi mediante l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia.

Nel corso dell'erogazione della RITA, la porzione di Posizione Individuale di cui si richiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione. Tale porzione sarà riversata nel comparto più prudente di VERA VITA PREVIDENZA, ossia nella Gestione Separata, salvo diversa volontà dell'Aderente, da esprimersi al momento della richiesta, nel qual caso la suddetta porzione verrà riversata nel Fondo Interno "POPOLARE VITA VALUE"; le conseguenti riallocazioni avverranno ai sensi del successivo Art. 12.

Nel caso di allocazione in Gestione Separata, la rata di RITA si ottiene dividendo l'importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di RITA, per il numero di rate di RITA, incluse nel periodo considerato in ragione della periodicità di erogazione. L'erogazione della rendita avviene con periodicità mensile o trimestrale, a scelta dell'Aderente da effettuarsi all'atto della richiesta. L'importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di RITA, coincide con il valore da esso raggiunto al 31/12 immediatamente precedente la data di accettazione della richiesta dell'Aderente da parte della Società, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti di accesso alla RITA stabiliti dal Decreto. Il periodo considerato va computato dalla anzidetta data di accettazione fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, entro un massimo di 5 o 10 anni a seconda di quale situazione si sia verificata, ai sensi di quanto meglio precisato nei predetti commi 4 o 5 dell'Art. 10 del Regolamento del PIP.

L'importo di ciascuna rata (mensile o trimestrale), erogabile nel primo anno del periodo considerato, si ottiene sottraendo dal suo ammontare la spesa in cifra fissa di cui all'Art. 7, lettera f). Per gli importi di ciascuna rata di RITA da erogare nel corso degli anni del periodo considerato successivi al primo, si procede al ricalcolo tempo per tempo, ad ogni 31/12, con le medesime modalità sopra descritte considerando, quale importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di RITA, il suo valore raggiunto a tale data e, quale periodo considerato, il periodo considerato residuo, ferma la periodicità di erogazione prescelta ed il prelievo delle anzidette spese in cifra fissa da ciascuna rata.

Nel caso in cui l'Aderente abbia espresso la volontà di gestire la porzione della Posizione Individuale destinata alla RITA nel Fondo Interno "POPOLARE VITA VALUE", le rate da erogare verranno espresse nel numero di quote costante che si ottiene dividendo il numero di quote che risultano assegnate al contratto alla data di accettazione della richiesta di RITA ed impegnata a tale titolo, per il numero di rate di RITA incluse nel periodo considerato di cui sopra, in ragione della periodicità di erogazione. Il valore di ciascuna rata di RITA da erogare verrà ricalcolata tempo per tempo, ad ogni ricorrenza periodica di rata, moltiplicando il suddetto numero di quote costante per il loro valore unitario, relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 9. Dal suo ammontare così ottenuto viene prelevata la spesa in cifra fissa di cui all'Art. 7, lettera f).

Durante l'erogazione della RITA, l'Aderente può richiedere la Riallocazione dell'importo residuo della Posizione Individuale impegnato a titolo di RITA in conformità a quanto previsto all'Art. 12.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può inoltre richiederne la revoca: ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue e la residua Posizione Individuale continuerà ad essere gestita secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera Posizione Individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della Posizione Individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.

Se l'Aderente ha richiesto la RITA, il trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica dovrà riguardare l'intera Posizione Individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'Aderente nel corso dell'erogazione della RITA, la Posizione Individuale residua corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.A.1).

2.B) Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione

In conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Regolamento del PIP, a condizione che l'Aderente sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni, è prevista la corresponsione della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita e/o capitale.

Nel caso in cui l'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica intenda esercitarlo, deve darne comunicazione alla Compagnia secondo le modalità previste all'Art.13.

Con riferimento alla quota di Prestazione Pensionistica in forma di Rendita ed all'opzione esercitata dall'Aderente in conformità alle previsioni dell'Art. 11 del Regolamento del PIP, è prevista la corresponsione di una Rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall'Aderente medesimo fra annuale, semestrale, trimestrale, mensile.

Il valore della Rendita annua erogabile si ottiene applicando al valore della Posizione Individuale, al netto della eventuale quota di detta Posizione da erogare sotto forma di capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia.

Il valore della Posizione Individuale è determinato secondo quanto previsto all'Articolo 8.

L'erogazione della Rendita decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.

Durante l'erogazione:

- la Rendita è correlata, secondo quanto previsto all'Art. 10, ai risultati della gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all'Aderente entro il termine della fase di accumulo ed è direttamente espressa in euro;
- non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione, riallocazione;
- non possono affluire somme, a qualunque titolo, al PIP.

Il coefficiente adottato dalla Compagnia è stabilito su basi demografiche e finanziarie, in ragione della tipologia di Rendita prescelta e della rateazione della stessa.

Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'Aderente, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Nell'allegato A alle presenti Condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti di trasformazione in Rendita vitalizia immediata e in Rendita certa e le indicazioni necessarie per la determinazione dell'età anagrafica corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente. La

Compagnia, su richiesta dell'Aderente, fornisce altresì i coefficienti per le altre forme di Rendita e relative modalità di erogazione, previste dal presente contratto.

I suddetti coefficienti sono calcolati:

- utilizzando come base demografica la Tavola IPS55U definita nell'Allegato A alle presenti Condizioni generali di contratto, mentre le basi finanziarie sono rappresentate dal Tasso Tecnico indicato sul Modulo di Adesione. Il predetto tasso non può superare il tasso massimo di interesse garantibile in vigore di cui all'Art. 13, Capo III, Titolo II del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2008, n. 80 (di seguito TMG);
- tenendo già conto delle spese relative alla rateazione della Rendita di cui al comma d) dell'Art. 7.

2.C) Modifica dei coefficienti conseguente alla revisione delle basi demografiche e/o finanziarie

Con riferimento alle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita di cui al precedente comma 2.B), la Compagnia, nel corso della fase di accumulo e nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8, Capo II, Titolo II del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008, ha la facoltà di procedere alla revisione dei coefficienti di cui al medesimo comma 2.B) al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- qualora le variazioni della probabilità di sopravvivenza (desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo della Compagnia o, qualora il portafoglio della Compagnia non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) evidenzino un miglioramento della probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica di calcolo di queste forme assicurative per mantenerne l'equilibrio tecnico;
- qualora le basi finanziarie non rispettino i limiti del TMG in vigore.

Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:

- ❖ qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche del PIP, la Compagnia fornisce all'Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
- ❖ qualora l'applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell'Art. 22 del Regolamento del PIP. In particolare, l'Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per manifestare alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art.13, l'eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.

La revisione delle basi demografiche e/o finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai capitali investiti, determinati secondo quanto previsto all'Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP successivamente all'entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, a fronte di ogni

revisione, la relativa quota di Rendita, che concorre a formare la Rendita complessivamente erogabile, si ottiene applicando al cumulo dei predetti successivi capitali i nuovi coefficienti.

La Compagnia, in ogni caso, non potrà procedere alla anzidetta revisione e quindi stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti:

- ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla Prestazione Pensionistica nei tre anni successivi;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della Rendita.

Resta inteso che, ai fini dell'applicazione dei coefficienti adottati per la determinazione della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita, la Compagnia procederà alla riduzione della Posizione Individuale conseguente ad eventuali riscatti parziali od anticipazioni a partire dai capitali investiti di cui all'Art. 3 generati dalle prime somme affluite al PIP.

Art. 3 – Contribuzione

A finanziare il PIP concorreranno le somme costituite:

- a) dai flussi contributivi di cui all'Art. 8 del Regolamento del PIP;
- b) dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all'Art. 9, comma 1 del Regolamento del PIP;
- c) dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all'Art. 13 del Regolamento del PIP.

Dette somme dovranno affluire al PIP nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di pervenimento alla Compagnia della comunicazione dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche di cui al comma 2.B) dell'Art. 2.

A fronte di ciascuna somma affluita al PIP, la Compagnia determina il relativo "capitale investito":

- se si tratta delle somme di cui alle precedenti lettere b) e c), detto capitale investito coincide con l'importo affluito;
- se si tratta delle somme di cui alla precedente lettera a), detto capitale investito è dato dal versamento effettuato al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente di cui :
 - ❖ all'Art. 7, lettera a) e comma b.1) se si tratta del primo versamento;
 - ❖ all'Art. 7, comma b.1) se si tratta di versamenti successivi al primo.

All'atto dell'adesione al PIP, l'Aderente, previa sua esplicita indicazione alla Compagnia da effettuarsi secondo le modalità previste all'Art. 13, individua l'allocazione del capitale investito stabilendo la parte di detto capitale:

- A. da destinare alla Gestione Separata. In tal caso tale parte è investita nella Gestione Separata ed è espressa direttamente in euro;
- oppure
- B. da destinare ad uno o più Fondi Interni scelti dall'Aderente fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso tale parte è investita ed espressa in un numero quote di detti Fondi Interni assegnate al PIP e soggetta ai rischi finanziari richiamati all'Art. 1.

Detto numero di quote è dato dal rapporto tra la parte di capitale investito stabilita dall'Aderente ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui all'Articolo 9, entrambi relativi a ciascuno dei predetti Fondi Interni;

oppure

- C. espressa in parte in euro ed in parte in quote, quale combinazione delle precedenti allocazioni A. e B. .

Le somme di cui alla precedente lettera a), ad esclusione di quelle versate dai datori di lavoro, affluiranno al PIP medesimo attraverso versamenti che l'Aderente effettuerà in via ricorrente secondo la frequenza, annuale, semestrale, trimestrale o mensile, scelta dell'Aderente medesimo alla stipulazione. L'Aderente può inoltre effettuare versamenti unici a titolo integrativo.

L'entità dei versamenti (ricorrenti e integrativi) è stabilita liberamente dall'Aderente.

A condizione che il contratto non sia risolto, l'Aderente - in qualsiasi momento **della fase di accumulo** e senza che ciò comporti l'applicazione di alcun onere - può richiedere alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art.13:

- la modifica della frequenza di corresponsione dei versamenti ricorrenti, scegliendo fra quelle su indicate. La modifica avrà effetto dal primo versamento ricorrente che affluirà al PIP dopo il 60° giorno successivo a quello di pervenimento alla Compagnia della comunicazione;
- in occasione della corresponsione di ciascun versamento ricorrente, di aumentarne o diminuirne l'entità;
- di interrompere - fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito - e successivamente riprendere la contribuzione al PIP. A seguito di interruzione della contribuzione, il PIP rimarrà in vigore per la Posizione Individuale complessivamente maturata alla data di interruzione;
- la modifica delle percentuali di allocazione delle somme che affluiscono al PIP secondo combinazioni diverse da quelle stabilite all'atto dell'adesione al PIP medesimo. Ciascuna modifica avrà effetto esclusivamente sui capitali investiti generati dalle somme che affluiranno al PIP a partire dal 60° giorno successivo a quello di pervenimento della richiesta.

Le somme destinate ad alimentare il PIP, ad esclusione dei trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dei flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro, devono affluire al medesimo tramite il competente Soggetto Abilitato, mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Aderente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto versamento delle somme affluite al PIP e la data di versamento di dette somme coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.

In caso di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro ovvero di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti Abilitati, **le somme destinate ad alimentare il PIP**

devono affluire tramite bonifico a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome dell'Aderente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto Abilitato di ricevere denaro contante a titolo di contribuzione al PIP.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 – Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall'Aderente.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato effettuato il primo versamento.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il primo versamento siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto medesimo.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sul Modulo di Adesione e quella di Risoluzione del Contratto medesimo.

Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art. 13, la richiesta di:

- Recesso dal contratto;

oppure

- Riscatto Totale;

oppure

- trasferimento ad altre forme pensionistiche;

oppure

- corresponsione delle Prestazioni Pensionistiche interamente in forma di capitale di cui al comma 2.B) dell'Art. 2.

Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, durante la corresponsione della Rendita vitalizia immediata o della Rendita vitalizia immediata reversibile di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell'Aderente o dell'Aderente e della persona da quest'ultimo designata;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della Rendita certa e successivamente vitalizia di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell'Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di Rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della Rendita stessa.

Art. 5 – Diritto di Recesso dal contratto

L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente ed effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all’Art.13.

Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia, **previa consegna dell’originale del Modulo di Adesione e delle eventuali Appendici Contrattuali**, rimborsa all’Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.

La Compagnia ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

Art. 6 – Dichiarazioni dell’Aderente

Nel caso in cui le dichiarazioni dell’Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 7 – Spese

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione: 25,00 euro** da prelevare dal primo contributo versato;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** in percentuale su ciascun contributo versato, al netto delle spese di cui alla precedente lettera a) se si tratta del primo contributo versato: **2,50%**. Le somme che affluiscono al PIP a titolo di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari o di reintegro delle anticipazioni percepite non sono gravate da alcun onere.

b.2) indirettamente a carico dell'Aderente:

b.2.1) come prelievo annuo sul rendimento dalla Gestione Separata ottenuto dalla somma delle seguenti commissioni:

- una commissione base, pari ad **1,50 punti percentuali** di rendimento realizzato;
- una commissione variabile, pari a **0,20 punti percentuali** per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

b.2.2) come commissioni annue di gestione che incidono sul patrimonio del Fondo Interno: **1,80%**.

c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia in caso di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del PIP: **25,00 euro**. Per le operazioni di trasferimento di cui all'Art. 22 del Regolamento del PIP, tali spese non sono previste;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento del PIP, già conteggiate nel calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'Art. 2, comma 2.B):
0,80% della Rendita annua maggiorato di tante volte lo **0,10%** per quante sono le rate di Rendita dovute nell'anno.

e) **spese relative alle Prestazioni Assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento del PIP:**

- ❖ **0,10 punti percentuali**, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.1) del presente Articolo;
- ❖ **0,10%**, già incluso nelle spese di cui al comma b.2.2) del presente Articolo.

f) **spese relative alla prestazione erogata in forma di RITA dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 3,00 euro** per ogni rata di rendita erogata.

Art. 8 – Determinazione della Posizione Individuale

La Posizione Individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai capitali investiti di cui all'Art. 3 e ridotta degli eventuali riscatti parziali e anticipazioni percepite di cui all'Art. 11.

8.A) Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata

Con riferimento alla Posizione Individuale espressa direttamente in euro, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con il PIP **nel corso della fase di accumulo**, la Compagnia ha istituito la Gestione Separata "POPOLARE VITA PREVIDENZA", una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - disciplinata dal relativo Regolamento che forma parte integrante del presente contratto.

Come stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, la Compagnia determina all'inizio di ogni mese il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai 12 mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di Rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di 12 mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all'Art. 2, delle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all'Art. 11 e di riallocazione (switch) della Posizione Individuale di cui all'Art 12, comma 12.C), il valore della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata è quello maturato alla data di Rivalutazione di cui alla successiva lettera c).

Di seguito sono precisate le modalità di determinazione del rendimento attribuito e della misura annua di Rivalutazione, nonché dell'ammontare della Posizione Individuale rivalutata nel corso della fase di accumulo.

a) Rendimento attribuito

Il rendimento annuo attribuito al contratto è uguale al tasso medio di rendimento realizzato dalla suddetta Gestione Separata, diminuito delle commissioni di cui all'Art. 7, comma b.2.1).

b) Misura annua di Rivalutazione

La misura annua di Rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa.

Per le rivalutazioni dei capitali investiti generati dalle somme affluite al PIP e destinate alla Gestione Separata, inclusi gli ammontari complessivi trasferiti a titolo di Riallocazione di cui all'Art. 12, comma 12. B), **a partire dal 01/10/2017**, la misura annua di Rivalutazione adottata non può risultare inferiore alla misura annua minima di Rivalutazione pari a 0%.

Resta fermo che, per le Posizioni Individuali maturate **alla data del 30/09/2017**, nonché nei confronti degli Aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi a tale data o qualora abbia avuto inizio l'erogazione della Rendita di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, la misura annua

di Rivalutazione adottata non può risultare inferiore alla misura annua minima di Rivalutazione indicata sul Modulo di Adesione.

c) Rivalutazione della Posizione Individuale

La Posizione Individuale viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno (data della Rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché alla data di pervenimento alla Compagnia della rispettiva richiesta, effettuata secondo le modalità previste all'Art. 13 ed accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all'Art. 16, per la Rivalutazione della Posizione Individuale da effettuare ai fini:

- della determinazione dell'importo liquidabile per Riscatto Totale o trasferimento di cui all'Art. 11;
- delle operazioni di riallocazione totale (switch totale) della Posizione Individuale medesima di cui all'Art. 12 (switch), comma 12.C);
- della determinazione delle Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione di cui all'Art. 2, comma 2.B).

Alle ore 24 della data di Rivalutazione considerata, la Posizione Individuale viene maggiorata degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente 31 dicembre, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima Rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di Rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

- c.1) considerando l'ammontare della Posizione Individuale maturata all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente Rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
- c.2) aggiungendo i capitali investiti di cui all'Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP nel periodo e destinati alla Gestione Separata, inclusi gli ammontari complessivi trasferiti a titolo di Riallocazione di cui all'Art. 12, comma 12. B), ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla data di versamento di dette somme e dalla data di investimento in Gestione Separata dei predetti ammontari,
- c.3) e, in caso di anticipazioni, di riscatti parziali di cui all'Art.11, di riallocazioni (switch) parziali di cui all'Art. 12, comma 12.C) ed erogazione di rate di RITA effettuati nel periodo, sottraendo gli importi della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata anticipati, riscattati, oggetto di riallocazione o di erogazione di rate di RITA, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data dell'anticipazione, del riscatto, della riallocazione o della corresponsione delle rate di RITA.

8.B) Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni

Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all'Art. 2, delle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all'Art. 11 e di riallocazione (switch) della Posizione Individuale di cui all'Art 12, il valore della Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni è quello maturato alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui all'Art. 9. Tale valore è dato dalla somma degli importi che si ottengono moltiplicando il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP per il loro valore unitario, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento.

Il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP è dato dal numero di quote di ognuno dei Fondi Interni assegnate al PIP a fronte di ciascuna somma ad

esso affluita ai sensi dell'Art. 3, al netto del numero di quote disinvestite a seguito di riscatti parziali e/o anticipazioni, nonché di rate di RITA erogate oppure a seguito di operazioni di riallocazione della Posizione Individuale (switch), ai sensi rispettivamente degli Art. 11 e 12.

Qualora, alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione delle Prestazioni Assicurative di cui all'Art. 2 o relativa alle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all'Art. 11, risultino somme affluite al PIP a fronte delle quali la Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'importo liquidabile afferente a tali somme è pari al capitale investito ad esse riferibile, determinato secondo le modalità precisate all'Art. 3.

Articolo 9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è calcolato dalla Compagnia con riferimento al giorno di ogni settimana definito "giorno di riferimento". In ordine al Fondo Interno "POPOLARE VITA VALUE", tale giorno coincide con il mercoledì.

Per l'assegnazione o il disinvestimento del numero di quote dei Fondi Interni, a seguito delle operazioni previste dal PIP, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:

- assegnazione del numero di quote a seguito delle somme affluite al PIP-Art. 3:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di versamento di dette somme;
- trasferimento ad altre forme pensionistiche, riscatto, anticipazione-Art.11:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione, accompagnata dalla comunicazione di decesso in caso di riscatto per morte dell'Aderente e dalla relativa documentazione completa di cui all'Art. 16;
- riallocazione della Posizione Individuale (switch)-Art. 12:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riallocazione, accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all'Art. 16;
- corresponsione delle Prestazioni Assicurative al termine della fase di accumulo-Art. 2:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di erogazione delle prestazioni, accompagnata dalla comunicazione dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche e della relativa documentazione completa di cui all'Art. 16.
- corresponsione delle rate di RITA -Art. 2, comma 2.A), paragrafo 2.A.2):
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la ricorrenza periodica, secondo il frazionamento prescelto, della rata di RITA.

Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del "giorno di riferimento", si rimanda al Regolamento del/i Fondo/i Interno/i.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi dell'Articolo 16 e le operazioni che comportano l'assegnazione o il disinvestimento/reinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Il calcolo del valore unitario delle quote è effettuato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data. Tale valore non viene utilizzato per l'assegnazione o per il disinvestimento del numero di quote a seguito delle operazioni previste dal PIP ed è disponibile sul sito internet www.veravitaassicurazioni.it.

Art. 10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la fase di erogazione

Durante la fase di erogazione, la Compagnia riconosce una Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche erogate in forma di Rendita di cui all'Art. 2, comma 2.B) sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all'Aderente entro il termine della fase di accumulo.

a) Rivalutazione della Rendita, in assenza di revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C)

In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito indicato come Anniversario di Rendita, in assenza della revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, la Rendita verrà rivalutata come segue:

- al primo Anniversario di Rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della Rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione;
- ai successivi anniversari di Rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della Rendita raggiunto all'Anniversario di Rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione.

La misura annua di Rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il Tasso Tecnico di cui all'Art. 2, comma 2.B), scontata per il periodo di un anno in base al Tasso Tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di Rivalutazione sarà pari a zero.

Le modalità di determinazione del rendimento attribuito saranno comunicate all'Aderente unitamente alla comunicazione relativa alla gestione separata.

b) Rivalutazione della Rendita in presenza di revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C)

In presenza della revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, le quote di Rendita acquisite a fronte di dette basi via via adottate, che concorrono a formare la Rendita complessivamente erogabile, si rivalutano - in occasione di ogni Anniversario di Rendita - secondo quanto indicato alla precedente lettera a) adottando il Tasso Tecnico incorporato nel coefficiente di trasformazione utilizzato per determinare ciascuna di dette quote.

Art. 11 – Trasferimento, riscatto, anticipazioni

In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del Regolamento del PIP, l'Aderente, **durante la fase di accumulo - secondo le modalità previste all'Art. 13** - ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della Posizione Individuale.

Ai fini delle predette operazioni, il valore della Posizione Individuale oggetto di trasferimento, riscatto e anticipazione è quello determinato secondo quanto precisato all'Art. 8. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell'Art. 22 del Regolamento del PIP, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui all'Art. 7, lettera c).

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ed il Riscatto Totale determinano la Risoluzione del Contratto e la cessazione della partecipazione al PIP in conformità a quanto previsto all'Art. 4; mentre, a seguito delle operazioni di Riscatto Parziale o anticipazione, la Posizione Individuale rimane in vigore per il residuo valore contrattuale ridotto dell'importo/numero di quote riscattato o anticipato.

Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.

Art. 12 – Riallocazione della Posizione Individuale (switch)

Nel corso della fase di accumulo, nel rispetto del periodo minimo previsto dal comma 6, Art. 6 del Regolamento del PIP, l'Aderente può richiedere alla Compagnia la riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale:

12.A) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP;

oppure

12.B) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata;

oppure

12.C) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.

Resta inoltre inteso che:

- l'assenza di precise indicazioni sulla richiesta inoltrata dall'Aderente in ordine alla parte di Posizione Individuale (espressa in quote o direttamente in euro) da riallocare e alla ripartizione della stessa, è da intendersi quale richiesta di riallocazione totale della Posizione Individuale e di ripartizione in parti uguali della stessa;
- a seguito dell'operazione di riallocazione di cui al comma 12.C), decade la garanzia di Rivalutazione della Posizione Individuale oggetto di switch (offerta dalla misura annua minima di Rivalutazione di cui all'Art. 8, comma 8.A), lettera b)) nonché il consolidamento del valore delle prestazioni raggiunte, operanti prima dell'operazione;
- in relazione ad ogni operazione di riallocazione (switch) della Posizione Individuale, la Compagnia provvede ad inviare apposita comunicazione all'Aderente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell'operazione effettuata;

La richiesta deve essere effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all'Art.13.

12.A) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.

La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell'Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad uno o più Fondi Interni - ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dall'Aderente medesimo fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. **L'Aderente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire fra uno o più dei predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall'Aderente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 9;
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dall'Aderente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 9. Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i Fondo/i Interno/i scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.

12.B) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata.

La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell'Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad uno o più Fondi Interni - alla Gestione Separata. **L'Aderente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione, e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.**

A seguito dell'operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall'Aderente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 9;
- c) ad investire nella Gestione Separata l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata.

12.C) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni.

La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, di detta Posizione – determinata e rivalutata secondo quanto previsto all'Art. 8 - ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. **L'Aderente dovrà**

indicare sulla richiesta la parte della Posizione Individuale oggetto della riallocazione e la sua ripartizione fra i predetti Fondi Interni.

A seguito dell'operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal rapporto tra la parte della Posizione Individuale oggetto della riallocazione - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dall'Aderente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 9.

Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i Fondo/i Interno/i scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.

Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di riallocazione.

Art. 13 – Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto

Ogni notifica, comunicazione o richiesta correlate al pagamento delle Prestazioni Assicurative o all'esercizio di opzioni o di prerogative individuali previste in forza del presente contratto, devono pervenire alla Compagnia - per iscritto e debitamente firmate da parte degli aventi titolo - per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 VERONA (VR) Italia.

Qualora, nella fase di accumulo, l'Aderente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- Riscatto Parziale e anticipazione;
- Riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale;
- Investimento del capitale investito di cui all'Art. 3 nella Gestione Separata e/o nel/i Fondo/i Interno/i;
- Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica complementare.

Art. 14 – Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale

La Compagnia invia annualmente all'Aderente una comunicazione contenente le informazioni previste all'Art. 19, comma 2 del Regolamento del PIP.

Art. 15 – Duplicato di Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di Polizza, l'Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Art. 16 – Pagamenti della Compagnia

Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto Abilitato o presso la Sede Legale della Compagnia, contro rilascio di regolare Quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della Polizza e delle eventuali Appendici Contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla Risoluzione del Contratto).

Per tutti i pagamenti della Compagnia, deve essere preventivamente consegnata alla Stessa, con le modalità previste all'Art. 13, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, la documentazione necessaria in relazione alla causa del pagamento richiesto. Presso i Soggetti Abilitati nonché sul sito della Compagnia www.veravitaassicurazioni.it, è disponibile, unitamente al modulo per la richiesta di liquidazione e all'apposito Modulo per la richiesta della RITA, l'elenco dell'anzidetta documentazione.

Qualora l'esame di quest'ultima evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto previsto dall'Art. 12, comma 6 del Regolamento del PIP, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni generali di contratto in relazione all'evento che causa il pagamento - la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Con riferimento ai pagamenti della Compagnia da effettuarsi nel corso della fase di accumulo collegati alla Posizione Individuale espressa in quote ed ai sensi dell'Art. 9, resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.

PARTE V – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE

Art. 17 – Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile

Gli obblighi della Compagnia e dell'Aderente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana. Il Regolamento del PIP, il Regolamento della Gestione Separata e della eventuale gestione separata adottata in fase di erogazione, nonché del/i Fondo/i interno/i, formano parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

Art. 18 – Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Aderente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 20 – Misure Restrittive – Sanctions Clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Allegato A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA

I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono determinati tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalla Tavola di sopravvivenza IPS55U per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita (elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT), riconoscendo, in via anticipata, il tasso di interesse del 2% annuo composto (Tasso Tecnico). La Rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese di cui all'Art. 7, lettera d).

Avvertenza sulle modalità di calcolo

L'età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età anagrafica raggiunta dall'Aderente - calcola ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

Anno di nascita:	Correzione da applicare all'età raggiunta al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Aderente.

Esempi di calcolo

Esempio per un Aderente nato nel 1947

Età raggiunta: 66 anni e 8 mesi

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata

Rateazione prescelta: Annuale

Età computata: 67 anni e 8 mesi

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l'importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate: $[58,0870 + (60,0521 - 58,0870) \times 8/12] = 59,3971$; $59,3971/1.000,00 = 0,0593971$

Esempio per un Aderente nato nel 1950

Età raggiunta: 63 anni e 5 mesi

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata

Rateazione prescelta: Annuale

Età computata: 63 anni e 5 mesi

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l'importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate: $[51,4604 + (52,9551 - 51,4604) \times 5/12] = 52,0832$; $52,0832/1.000,00 = 0,0520832$

Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

Età computata	Erogazione in rate:			
	Annuali	Semestrali	Trimestrali	Mensili
40	33,1494	32,8420	32,6417	32,2968
41	33,5797	33,2647	33,0601	32,7096
42	34,0300	33,7070	33,4978	33,1414
43	34,5011	34,1695	33,9555	33,5930
44	34,9941	34,6535	34,4344	34,0654
45	35,5103	35,1602	34,9356	34,5598
46	36,0510	35,6907	35,4604	35,0774
47	36,6181	36,2471	36,0106	35,6200
48	37,2133	36,8307	36,5878	36,1892
49	37,8387	37,4438	37,1940	36,7869
50	38,4966	38,0887	37,8315	37,4154
51	39,1895	38,7674	38,5024	38,0768
52	39,9197	39,4826	39,2091	38,7733
53	40,6896	40,2364	39,9539	39,5074
54	41,5022	41,0315	40,7394	40,2815
55	42,3608	41,8715	41,5690	41,0988
56	43,2697	42,7601	42,4465	41,9634
57	44,2335	43,7020	43,3763	42,8793
58	45,2575	44,7023	44,3636	43,8516
59	46,3471	45,7662	45,4133	44,8852
60	47,5076	46,8985	46,5303	45,9849
61	48,7440	48,1042	47,7194	47,1553
62	50,0596	49,3864	48,9834	48,3993
63	51,4604	50,7507	50,3279	49,7221
64	52,9551	52,2053	51,7610	51,1318
65	54,5532	53,7594	53,2915	52,6370
66	56,2576	55,4155	54,9217	54,2398
67	58,0870	57,1915	56,6693	55,9574
68	60,0521	59,0974	58,5438	57,7993
69	62,1661	61,1457	60,5573	59,7771
70	64,4424	63,3488	62,7220	61,9026
71	66,8951	65,7199	65,0502	64,1879
72	69,5465	68,2798	67,5625	66,6528
73	72,4318	71,0617	70,2907	69,3284
74	75,5864	74,0987	73,2669	72,2458
75	79,0389	77,4171	76,5163	75,4294
76	82,8285	81,0530	80,0734	78,9125
77	86,9776	85,0260	83,9567	82,7126
78	91,5100	89,3568	88,1853	86,8478
79	96,4404	94,0568	92,7693	91,3272
80	101,8014	99,1544	97,7350	96,1757
81	107,6514	104,7017	103,1315	101,4403
82	114,0721	110,7717	109,0281	107,1874
83	121,1629	117,4531	115,5082	113,4967

Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

Età computata	Erogazione in rate:			
	Annuali	Semestrali	Trimestrali	Mensili
40	33,1393	32,8329	32,6331	32,2886
41	33,5688	33,2549	33,0509	32,7008
42	34,0181	33,6963	33,4877	33,1318
43	34,4880	34,1578	33,9445	33,5825
44	34,9797	34,6406	34,4222	34,0538
45	35,4945	35,1460	34,9222	34,5470
46	36,0335	35,6750	35,4456	35,0633
47	36,5988	36,2297	35,9943	35,6044
48	37,1920	36,8116	36,5698	36,1720
49	37,8150	37,4226	37,1740	36,7678
50	38,4702	38,0650	37,8092	37,3941
51	39,1599	38,7409	38,4774	38,0530
52	39,8863	39,4527	39,1810	38,7466
53	40,6521	40,2028	39,9222	39,4772
54	41,4600	40,9938	40,7039	40,2476
55	42,3135	41,8291	41,5291	41,0609
56	43,2165	42,7126	42,4018	41,9207
57	44,1733	43,6483	43,3258	42,8312
58	45,1885	44,6409	44,3058	43,7966
59	46,2670	45,6948	45,3463	44,8215
60	47,4134	46,8147	46,4517	45,9101
61	48,6322	48,0048	47,6261	47,0666
62	49,9268	49,2683	48,8726	48,2940
63	51,3027	50,6106	50,1965	49,5972
64	52,7677	52,0390	51,6050	50,9835
65	54,3300	53,5614	53,1058	52,4604
66	55,9929	55,1808	54,7018	54,0308
67	57,7714	56,9120	56,4074	55,7087
68	59,6749	58,7635	58,2311	57,5023
69	61,7152	60,7466	60,1837	59,4223
70	63,9040	62,8726	62,2762	61,4793
71	66,2541	65,1535	64,5203	63,6848
72	68,7828	67,6061	66,9325	66,0551
73	71,5138	70,2534	69,5357	68,6126
74	74,4677	73,1157	72,3497	71,3769
75	77,6575	76,2057	75,3871	74,3604
76	81,1003	79,5398	78,6640	77,5788
77	84,8015	83,1227	82,1849	81,0365
78	88,7671	86,9599	85,9548	84,7383
79	92,9986	91,0521	89,9743	88,6844
80	97,5003	95,4054	94,2500	92,8820
81	102,2883	100,0349	98,7968	97,3457
82	107,3777	104,9576	103,6325	102,0935
83	112,7802	110,1861	108,7701	107,1387

Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

Età computata	Erogazione in rate:			
	Annuali	Semestrali	Trimestrali	Mensili
40	33,1108	32,8059	32,6069	32,2630
41	33,5378	33,2255	33,0223	32,6729
42	33,9841	33,6641	33,4564	33,1013
43	34,4507	34,1224	33,9101	33,5489
44	34,9385	34,6016	34,3843	34,0168
45	35,4489	35,1028	34,8803	34,5062
46	35,9831	35,6273	35,3993	35,0181
47	36,5428	36,1767	35,9428	35,5543
48	37,1296	36,7526	36,5125	36,1163
49	37,7455	37,3569	37,1102	36,7058
50	38,3926	37,9916	37,7380	37,3248
51	39,0730	38,6588	38,3978	37,9754
52	39,7887	39,3606	39,0916	38,6596
53	40,5420	40,0989	39,8216	39,3793
54	41,3351	40,8761	40,5899	40,1368
55	42,1709	41,6950	41,3993	40,9347
56	43,0525	42,5586	42,2528	41,7760
57	43,9833	43,4701	43,1535	42,6639
58	44,9672	44,4333	44,1053	43,6019
59	46,0077	45,4519	45,1116	44,5937
60	47,1085	46,5291	46,1758	45,6424
61	48,2727	47,6682	47,3009	46,7511
62	49,5026	48,8713	48,4892	47,9219
63	50,8023	50,1423	49,7444	49,1585
64	52,1774	51,4866	51,0717	50,4661
65	53,6335	52,9097	52,4767	51,8501
66	55,1727	54,4137	53,9613	53,3124
67	56,8042	56,0076	55,5347	54,8621
68	58,5316	57,6953	57,2006	56,5030
69	60,3580	59,4801	58,9626	58,2385
70	62,2849	61,3638	60,8225	60,0707
71	64,3126	63,3468	62,7808	62,0003
72	66,4432	65,4314	64,8401	64,0295
73	68,6808	67,6221	67,0047	66,1630
74	71,0261	69,9199	69,2760	68,4022
75	73,4703	72,3175	71,6474	70,7410
76	76,0045	74,8067	74,1111	73,1719
77	78,6093	77,3696	76,6498	75,6781
78	81,2626	79,9854	79,2433	78,2401
79	83,9379	82,6287	81,8669	80,8337
80	86,6084	85,2747	84,4969	83,4359
81	89,2509	87,9010	87,1110	86,0249
82	91,8387	90,4826	89,6854	88,5776
83	94,3405	92,9898	92,1911	91,0657

Allegato B

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “POPOLARE VITA PREVIDENZA”

Art 1

A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome “POPOLARE VITA PREVIDENZA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.

Art 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati.

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 2%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;

- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 01 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato

finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Compagnia stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

REGOLAMENTO del Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE

Art 1) Obiettivi e descrizione del Fondo

Il Fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio alto. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX;
- 20% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, quote e/o azioni di OICR ed ETF negoziati sui principali mercati europei. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating minimo "Baa3" di Moody's o "BBB-" di Standard & Poor's ovvero altro equipollente assegnato da altra primaria agenzia di valutazione indipendente e strumenti di tipo monetario negoziati sui principali mercati europei. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati principalmente in euro ed in altre valuta europee e residualmente in altre valute.

La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

La selezione degli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale di rischio e di quote e/o azioni di OICR di tipo azionario presenti in portafoglio verrà effettuata con un approccio misto quantitativo e qualitativo.

L'analisi quantitativa servirà a far emergere titoli azionari con caratteristiche "value" e con flussi di dividendi elevati e sostenibili; quella qualitativa servirà a selezionare quali tra questi titoli potranno con maggiore confidenza migliorare i propri risultati in futuro creando valore per gli azionisti, generando cassa da destinare poi agli stessi. Per logica di investimento di tipo "value" si intende l'investimento in azioni ritenute convenienti rispetto al "fair value" (o valore di equilibrio); generalmente un'azione "value" ha un basso rapporto prezzo/utile e prezzo/valore di libro.

La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark

L'indice DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX (cod. Bloomberg SV2R) è rappresentativo dell'andamento dei 20 titoli azionari europei, inclusi quelli della Euro-zone, che maggiormente esprimono lo stile value. La composizione dell'indice viene aggiornata nel mese di settembre di ogni anno. L'indice, disponibile con frequenza giornaliera, è espresso in Euro.

L'indice MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy (Cod. Bloomberg MTSIBOTO Index) comprende tutti i BOT quotati sulla piattaforma MTS. Viene calcolato e distribuito in via esclusiva da EuroMTS, parte del Gruppo MTS, che organizza il principale mercato elettronico europeo dei titoli a reddito fisso attraverso una piattaforma di trading centralizzata. I prezzi dei titoli sulla piattaforma MTS sono disponibili presso le società fornitrici di servizi dati e vengono diffusi in tempo reale. L'indice, che ha base 100 al 31 Dicembre 1990, viene calcolato in tempo reale con l'ausilio dei migliori prezzi bid provenienti dalla piattaforma MTS e viene pubblicato ogni 30 secondi tra le 9.00 CET e le 17.30 CET. L'indice viene ribilanciato settimanalmente.

Art 2) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario complessivo può essere pari al 100% del valore complessivo del Fondo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari sopra citati.

La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo obbligazionario principalmente da titoli governativi e da organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura contenuta.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration media massima di dieci anni.

La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo azionario prevalentemente da società ad elevata e media capitalizzazione.

Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Tali investimenti sono presenti in misura residuale.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Regolamento ISVAP n. 36/2011, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo Interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

Art 3) Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua dell'1,80%

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta allo 0,98% (di cui 0,20% per l'asset allocation e 0,78% per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del

Fondo, rappresentata da Oicr promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Società (Oicr collegati);

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo Interno;

c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;

d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.

e) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge

f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di Oicr acquistati e le commissioni di gestione applicate dall'Oicr stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.

Art 4) Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per le quote di Oicr alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo art. 5;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo art. 5;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili;
 - per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
 - per gli strumenti finanziari derivati ed i pronti contro termine che costituiscono della passività in base agli stessi criteri sovra indicati, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente articolo 3 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

Art 5) Valore unitario delle quote e date di valorizzazione

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul sito della Compagnia.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un'apposita relazione – un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta valorizzazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni riservati alla Previdenza

La Società può effettuare le seguenti operazioni:

- a) istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- b) coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi Interni della Società che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell'interesse degli Aderenti.

Almeno 120 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo coinvolto, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Aderenti - sono comunicate a ciascun Aderente preventivamente nei termini della normativa vigente.

Art 8) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente. Le modifiche saranno

tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna penalità.